

Pubblicato il 24/04/2025

N. 01904/2025 REG.PROV.PRES.
N. 04366/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4366 del 2025, proposto da Antonella Carosi, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monterotondo (RM), in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

di Claudia Torquati ed Ilaria Mazzatosta, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della nota del 7 marzo 2025, recante prot. n. 0014639 a firma del Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e responsabile del procedimento, presso il Comune di Monterotondo, con la quale ha inteso riscontrare alla richiesta di accesso agli atti con illegittimo diniego;
nonché per il conseguente accertamento

del diritto d'accesso dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione, con facoltà di copia, dei documenti anelati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista, in particolare, l'istanza *ex art.* 41, comma 4, c.p.a. accessoria al ricorso con la quale la ricorrente, atteso il carattere oltremodo gravoso dello sforzo ad ella richiesto per provvedere alla notifica del gravame introduttivo del giudizio ad oltre 582 controinteressati (dei quali non è possibile reperire residenze e domicilia certi), chiedeva di essere autorizzata alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione dei relativi atti sul sito *web* dell'amministrazione resistente;

Letto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Osservato che, per costante insegnamento pretorio, la possibilità di accedere alla notificazione per pubblici proclami non esime dall'assolvimento dell'onere di provvedere alla tempestiva notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, come confermato dalla lettura coordinata delle previsioni dell'art. 41 con quelle secondo cui è soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati che il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, co. 1, c.p.a.) autorizzandone, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami (art. 49, co. 3, c.p.a.) (cfr. Cons. St., sez. II, n. 1273 del 7.2.2023; C.G.A.R.S. n. 702 del 18.9.2024);

Rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente ha comprovato di aver adempiuto alla regolare instaurazione del contraddittorio attraverso la notificazione, nelle forme ordinarie, dell'atto introduttivo del giudizio ad almeno due controinteressate (le sig.re Claudia Torquati e Ilaria Mazzatosta, come da cartoline di ricevimento del ricorso attestanti il ritiro del plico rispettivamente avvenuto il 7 ed il 9 aprile 2025 e depositate in atti il 14 aprile 2024);

Considerato che, come da costante insegnamento pretorio invalso sul punto (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 384 del 23.1.2013), la notificazione per pubblici proclami, se da un lato esonera la parte dalle notificazioni individuali e dai relativi costi, dall'altra non la solleva comunque dall'onere di elencare nominativamente i controinteressati;

Ritenuto che, nel caso di specie, essendo il ricorso introduttivo diretto a caducare il diniego opposto dall'amministrazione resistente ad un'istanza di accesso agli atti la quale già, di per sé, recava l'elencazione nominativa di tutti i soggetti che, nel presente giudizio, rivestono la posizione di controinteressati e che, di conseguenza, non appare oggettivamente impossibile identificare i medesimi di modo da ritenere che, anche nel caso di notifica per pubblici proclami, la ricorrente non sia comunque sollevata dall'onere di elencare nominativamente tutti i controinteressati;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti normativamente fissati dall'art. 41, comma 4 c.p.a. (a mente del predetto orientamento pretorio) per disporre l'integrazione del contraddittorio attraverso la notificazione del ricorso per pubblici proclami, da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del comune di Monterotondo dal quale risulti:

- (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- (ii) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- (iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
- (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;
- (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- il Segretario generale del comune di Monterotondo, sotto la propria, personale, responsabilità, dovrà curare che sul sito istituzionale dell'ente venga inserito un collegamento informatico denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina *web* sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- il comune di Monterotondo, infine, non dovrà rimuovere dall'home *page* del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. *c*), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione (secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta) in Euro 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto che l'adempimento del prescritto onere notificatorio sia comunque compatibile con la trattazione dell'affare alla camera di consiglio già fissata per il 2 luglio 2025.

P.Q.M.

Si dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami nei sensi e termini indicati in parte motiva e si manda l'affare alla Segreteria in vista della trattazione del medesimo alla camera di consiglio già fissata per il 2 luglio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 aprile 2025.

**Il Presidente ff
Giuseppe Licheri**

IL SEGRETARIO